



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- Manipolazione Euribor. La Cassazione chiarisce la nullità dei tassi applicati
- Corte Costituzionale. Consulenza tecnica preventiva estesa a tutti i crediti
- AML. Applicazione della disciplina antiriciclaggio e identificazione del titolare effettivo censurabile avanti l'ABF

ALTRE NOTIZIE

- CNDCEC. Nuove norme di comportamento del collegio sindacale per le società quotate
- CNDCEC. Nuove norme di comportamento del collegio sindacale per le società quotate
- UIF. Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette (SOS)



HIGHLIGHTS

Manipolazione Euribor. La Cassazione chiarisce la nullità dei tassi applicati

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha stabilito la nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell'Euribor oggetto di manipolazione.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per *relationem*, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013

La Suprema Corte, ritenendo il motivo di ricorso fondato, ha chiarito che va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto di *leasing* che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari.

La Corte di Cassazione ha riformato così la pronuncia di appello, la quale aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un'intesa vietata dall'art. 2 della l. n. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice non aveva partecipato all'intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento.

Diversamente, la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Commissione debba ritenersi prova privilegiata dell'accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.

Il valore di prova privilegiata, infatti, prescinde dal fatto che all'intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.

[\[clicca qui\]](#)



Corte Costituzionale. Consulenza tecnica preventiva estesa a tutti i crediti

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile (c.p.c.), in materia di consulenza tecnica preventiva, nella misura in cui non prevede che questa possa essere estesa anche ad ogni tipologia di credito.

Nel caso di specie il giudice di merito aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale a fronte dell'esclusione dal perimetro applicativo della consulenza tecnica preventiva della quantificazione di un indennizzo dovuto da questi ultimi a titolo di ingiustificato arricchimento.

Secondo la Corte, l'art. 696-bis, c.p.c., ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall'art. 1173 cod. civ., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla



violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l'ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale.

La Corte chiarisce, in particolare, che la ragione giustificatrice dell'art. 696-bis cod. proc. civ. va rinvenuta nella esigenza di aggiungere alla tutela giurisdizionale una forma complementare di attuazione dei diritti, per mezzo della quale il conflitto è definito in via negoziale, ma all'esito di un apposito procedimento nel quale la conciliazione è coadiuvata dall'esperto in posizione di terzietà ed è impostata, diretta e convalidata dal giudice.

Ebbene, la scelta di limitare lo strumento in esame alle sole controversie relative ai crediti *ex contractu* ed *ex delicto*, così privando delle peculiari utilità connesse al suo esperimento i titolari di tutti gli altri crediti di fonte diversa, non rinviene né nel titolo né nel contenuto dei diritti ammessi una valida ragione di diversificazione. Le obbligazioni correlate ai diritti di credito esclusi dall'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ. condividono con quelle collegate ai crediti dallo stesso ammessi la *substantia* di specifici obblighi giuridici in forza dei quali un soggetto è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l'interesse di un altro soggetto. D'altro canto, l'obbligazione costituisce una nozione giuridica unitaria, che si identifica autonomamente, a prescindere dalla fonte dalla quale scaturisce.

Alla luce di ciò, La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico».

[\[clicca qui\]](#)



AML. Applicazione della disciplina antiriciclaggio e identificazione del titolare effettivo censurabile avanti l'ABF

Il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con Decisione n. 11070 del 14 novembre 2023, ha ritenuto censurabile avanti l'Arbitro la non corretta interpretazione della disciplina antiriciclaggio relativa all'identificazione del titolare effettivo.

Nel caso di specie il ricorrente lamentava che, mediante il comportamento con il quale l'intermediario resistente ha dato attuazione alla disciplina antiriciclaggio, esso abbia illegittimamente bloccato il passaggio dei poteri di firma sul conto corrente intestato allo stesso ricorrente, incorrendo così nell'inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali (art. 1218 c.c.), ovvero abbia comunque violato le regole generali di correttezza e buona fede che incombono sulle parti di un rapporto contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Ciò posto, il Collegio dell'ABF ha chiarito che l'Arbitro Bancario Finanziario è competente a pronunciarsi sui ricorsi che hanno a oggetto «la verifica della correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario nell'ambito della procedura ex d.lgs. n. 231/2007»

Ad avviso del Collegio di Coordinamento dell'ABF, dunque, la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell'ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa.

Nel merito, il Collegio ha poi rigettato il ricorso ritenendo che la richiesta documentale dell'intermediario resistente non possa essere considerata irragionevole, né ostruzionistica, essendo basata su una specifica interpretazione della c.d. disciplina antiriciclaggio che è stata congruamente motivata.



[\[clicca qui\]](#)



ALTRE NOTIZIE

CNDCEC. Nuove norme di comportamento del collegio sindacale per le società quotate

Il Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) ha pubblicato le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, che aggiorna la precedente versione dell'aprile 2018.

Con tale aggiornamento, nella prospettiva di continuità con quanto fatto in passato, si è inteso privilegiare un rinnovato ordine espositivo all'interno delle sezioni, apportando le modifiche che si sono rese necessarie per adeguare i contenuti delle Norme, sia all'evoluzione del quadro normativo, sia ai nuovi Principi e Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato nel mese di gennaio 2020.

Nel nuovo testo delle Norme di comportamento, pertanto, le modalità attraverso le quali il collegio sindacale esercita l'attività di vigilanza sono modulate in funzione della complessità e delle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di business e dei profili di rischio propri della società vigilata. In quest'ottica, è ben chiara l'importanza che strutturati flussi informativi, provenienti dall'organo di amministrazione, dal comitato controllo e rischi, ove presente, dalla società di revisione e dalle restanti funzioni e ruoli di controllo – in particolare dall'internal audit – possono rappresentare per i sindaci, dovendo pianificare il collegio sindacale la propria attività in funzione della rilevanza dei rischi evidenziati dall'analisi delle informazioni acquisite.

Le Norme di comportamento hanno natura tecnica e deontologica; esse hanno lo scopo di orientare l'attività degli iscritti all'Albo che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate. Il documento è comunque un utile ausilio per tutti coloro che ricoprono incarichi negli organi di controllo.

Ogni Norma risulta composta da Principi e Criteri applicativi corredati da Riferimenti normativi. Peraltro, è unicamente il contenuto dei Principi a indirizzare l'attività del collegio, avendo i Criteri applicativi mera funzione ancillare. Nei Criteri, infatti, vengono fornite raccomandazioni circa le modalità operative per orientare l'attività dell'organo rispetto alle regole dichiarate nei Principi. Oltre a un rinnovato ordine espositivo delle Norme all'interno delle sezioni, sono state apportate modifiche al fine di adeguarne i contenuti all'evoluzione del quadro normativo, venutasi a determinare anche a seguito della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e ai nuovi Principi e Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato il mese di gennaio 2020.

È stata sottolineata, pertanto, la rilevanza che rivestono l'ordinaria collaborazione e il continuo scambio di informazioni con le funzioni aziendali che assolvono specifici compiti di controllo interno, con i comitati endoconsiliari e, in particolare, con il comitato controllo e rischi, quando esistente.

Le Norme riportano i Principi applicabili in via generale ai collegi sindacali delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. Nondimeno tali Principi vanno sia integrati con eventuali disposizioni dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, sia applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività in concreto esercitata dalla società.

Pur riferendosi alle società quotate in mercati regolamentati, le Norme rappresentano un punto di riferimento al quale possono utilmente ispirarsi anche le società con azioni negoziate nei mercati alternativi, previa valutazione, anche in



relazione agli assetti proprietari e alle peculiarità delle singole operazioni, dell'opportunità di adeguarsi alle medesime. Trattandosi di società che esercitano la propria attività in ambiti tanto complessi quanto diversificati, e considerato che alcuni provvedimenti normativi hanno riconosciuto alle autorità vigilanti rilevanti poteri di intervento precoce nelle crisi di specifici settori di attività, fatta eccezione per le generali indicazioni fornite in ordine alla vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno del sistema amministrativo-contabile anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi, è stato preferito tralasciare l'individuazione di Principi di comportamento uniformi volti ad indirizzare l'attività del collegio sindacale in situazioni di crisi, per i quali saranno dedicati specifici e futuri approfondimenti.

[\[clicca qui\]](#)



CNDCEC. Nuove norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato una nuova versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, rivedendo quella edita nel mese di gennaio 2021 che, a sua volta, aveva aggiornato il testo risalente al 2015.

In particolare, il documento si arricchisce rispetto al passato di importanti snodi interpretativi circa l'attività dell'organo di controllo alla luce delle più recenti innovazioni normative.

Le Norme di comportamento sono indirizzate sia al collegio sindacale che al c.d. sindaco unico, quando nominato nelle società a responsabilità limitata, che non esercitano la revisione legale e che svolgono unicamente le funzioni di vigilanza declinate nell'art. 2403 c.c.: si tratta di una precisazione di fondamentale importanza, distinguendosi i compiti affidati al collegio sindacale in modo evidente dalle attribuzioni tipiche del soggetto incaricato della revisione legale ben compendiate nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Inoltre, i Principi e i Criteri applicativi che ne spiegano nel dettaglio i contenuti, sono suscettibili di essere integrati con eventuali disposizioni di settore dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, sia di essere applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività in concreto esercitata dalla società.

Per quanto attiene al generale impianto del documento, la nuova versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate è composta da undici sezioni. La sezione 1 affronta le tematiche relative alla composizione del collegio sindacale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del sindaco; la sezione 2 è dedicata al funzionamento del collegio sindacale; la sezione 3., trattando dei doveri del collegio sindacale, si sofferma sulle modalità e sui criteri con cui lo stesso effettua la propria attività di vigilanza; la sezione 4 analizza la partecipazione del collegio sindacale alle riunioni degli altri organi sociali, con l'obiettivo di definire i rapporti tra questi ultimi e l'organo di controllo; la sezione 5. attiene ai poteri di ispezione e controllo attribuiti ai sindaci dall'art. 2403-bis c.c.; la sezione 6. è dedicata ai poteri reattivi del collegio sindacale a fronte di atti di *mala gestio*, gravi irregolarità e omissioni degli amministratori; la sezione 7. concerne la relazione dei sindaci all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.; la sezione 8. riguarda i pareri e le proposte resi ed effettuate dal collegio sindacale nel corso del proprio incarico; la sezione 9. è finalizzata a esplicitare le attività suppletive del collegio sindacale rispetto a quelle del consiglio di amministrazione; la sezione 10. indirizza il comportamento dei sindaci in presenza di operazioni straordinarie della società; la sezione 11., infine, esamina l'attività del collegio sindacale in situazioni di crisi di impresa e in caso di insolvenza.



La nuova versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale dedica particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, come è naturale, al tema della segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società.

È opportuno ribadire, infine, che le Norme di comportamento sono suscettibili di essere integrate con eventuali disposizioni dettate per le società che operano in settori vigilati e di trovare applicazione, in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività in concreto esercitata dalla società; esse, inoltre, vanno declinate sempre tenendo in considerazione il contesto di riferimento e la fattispecie concreta.

[\[clicca qui\]](#)



UIF. Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette (SOS)

L'UIF, con comunicato del 29 dicembre 2023, ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette (SOS).

Dal 1° gennaio 2024 i destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sono tenuti ad applicare gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF con Provvedimento del 12 maggio 2023.

In sede di compilazione della segnalazione, i soggetti obbligati possono ascrivere l'operatività segnalata a determinati "fenomeni".

Con il comunicato in commento l'UIF aggiorna l'elenco dei codici che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione a partire dal prossimo 1° febbraio 2024.

A fianco di ciascun codice è indicato il relativo fenomeno e i principali riferimenti che concorrono a definirlo tratti dagli indicatori di anomalia, da modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali ovvero da altre Comunicazioni della UIF su contesti di rilievo per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

I predetti riferimenti non sono esaustivi e i destinatari possono valorizzare uno o più codici quando ritengono integrato il relativo fenomeno, anche sulla base di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel documento.

Con particolare riguardo ai codici G01 e P12 riferiti, rispettivamente, all'operatività anomala inerente a giochi e scommesse nonché a *crypto-assets*, si fa presente che i corrispondenti fenomeni possono essere utilizzati anche da destinatari diversi dai prestatori di servizi di gioco e in valute virtuali che comunque rilevino operatività sospette riferibili ai predetti comparti.

Quanto al codice C00 relativo all'utilizzo anomalo di carte di pagamento, per il quale è richiamato l'indicatore 15 del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, si precisa che lo stesso deve essere valorizzato esclusivamente nel caso di operatività ritenuta sospetta avente a oggetto la movimentazione di carte di pagamento di qualsiasi tipologia. La valorizzazione del predetto codice è condizione necessaria per il caricamento del file ".csv" previsto per le segnalazioni di operazioni sospette in argomento.

[\[clicca qui\]](#)



 torna su



Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata



BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

